

FOGLIO INFORMATIVO n. 34

relativo alle

FIDEIUSSIONI ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)

bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI ESTERO

La fideiussione è una delle forme tecniche con cui si realizzano i “crediti di firma”, operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui. In sostanza la banca “impegna” la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela. Entro i termini di validità degli impegni la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia, in tal caso, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla banca. In particolare, la fideiussione è l'obbligazione personale che un soggetto assume verso un creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione altrui (cfr. art.1936 C.C.). Pertanto, con la fideiussione la banca emittente garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un cliente nei confronti di un terzo. Si distingue fra fideiussioni passive (emesse dalla nostra banca per ordine e conto nostra clientela) e fideiussioni attive (emesse da banca estera a favore di nostri clienti).

Le principali tipologie di garanzie utilizzate nel commercio internazionale sono le seguenti:

Bid-Bond: garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto.

Performance Bond: garanzia di “buona esecuzione” del contratto.

Advance payment Bond: garanzia di restituzione del pagamento anticipato contrattualmente previsto.

Lettera di garanzia per il pagamento di merci: rilasciata garanzia del pagamento posticipati di importazioni.

Fideiussioni per il ritiro di merci in mancanza di polizza di carico: consente al destinatario di ritirare le merci in assenza della polizza di carico (titolo rappresentativo delle merci).

Lettera di Credito Stand-by: deriva dalla fusione delle caratteristiche fondamentali del credito documentario e delle garanzie: nasce come garanzia di una obbligazione contrattuale e, in caso di inadempienza, opera come credito documentario.

Rischi tipici

Qualora la banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito si riverrà sul cliente che ha richiesto l'emissione del credito di firma.

Un ulteriore rischio è connesso al cambio, se l'operazione è espressa in una divisa diversa dall'euro.

Di norma le fideiussioni sono soggette al diritto dello stato di emissione; pertanto in caso di controversie la banca obbligata e quindi l'ordinante potrebbero essere comunque oggetto di escussione.

Per la fideiussioni attive è indispensabile verificare lo standing della banca emittente e del relativo Paese di appartenenza.

I rischi connessi all'operazione di finanziamento sono legati alle possibilità di variazione in senso favorevole al cliente del prezzo dell'oro e al cambio, se l'operazione di prestito d'uso è espressa in divisa diversa dall'euro (normalmente in USD).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI DI COSTO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

GARANZIE EMESSE

Spese emissione	€ 50,00
Commissione di apertura	1,50% per anno o frazione (minimo € 200)
Spese di emendamento	€ 50,00

Eventuali commissioni e spese reclamate dalle Corrispondenti saranno recuperate separatamente.

Le commissioni di apertura vengono percepite in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la Banca non risulta completamente liberata dallo stesso.

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA, REVISIONE, MODIFICA DEGLI AFFIDAMENTI

Prima istruttoria	max € 200,00
Revisione	max € 200,00

GARANZIE RICEVUTE

Commissione di notifica	variabili in funzione del rischio Paese e del rischio Banca dei rispettivi Paesi
Commissione di emendamento	variabili in funzione del rischio Paese e del rischio Banca dei rispettivi Paesi
Comm.di controgaranzia (o conferma)	variabili in funzione del rischio Paese e del rischio Banca dei rispettivi Paesi
Spese per comunicazioni (ex. art.119 del D.Lgs.385/93)	€ 2,00

N.B.: *Le operazioni di prestito d'uso di oro, quando comportano negoziazioni di divisa, arbitraggi, trasferimenti dall'estero sotto qualsiasi forma, sono assoggettate alle commissioni e spese previste per singola fattispecie di operazioni.*

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza pagamento di alcuna penale, dandone preavviso scritto irrevocabile di non meno di 3 giorni lavorativi all'Azienda di credito e rimborsando l'intera esposizione per capitale e per interessi in essere alla scadenza di ogni singolo utilizzo, nonché eventuali accessori.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito. In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto Il cliente decade dal beneficio del termine al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute. La banca può considerare risolto il contratto se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato tali che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (e).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra
Cambio al durante	Tasso di cambio praticato dal mercato dei cambi nel momento di esecuzione dell'operazione.
Negoziazione	Trasformazione di una valuta in un'altra
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella del paese della Banca negoziatrice
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa
Numeri dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi
Forex	Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.